

CROCE ROSSA ITALIANA

COMITATO CENTRALE

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE AD ESPERTI ESTERNI PRESSO LA CROCE ROSSA ITALIANA.

INDICE

Finalità (art. 1)	pag.	3
Definizioni e tipologia dei contratti (art. 2)	pag.	3
Ambito di applicazione e individuazione del fabbisogno (art. 3)	pag.	5
Procedura per l'individuazione delle professionalità (art. 4)	pag.	7
Presentazione dei curricula e delle domande di partecipazione (art. 5)	pag.	8
Procedura comparativa (art. 6)	pag.	9
Formazione degli elenchi, approvazione della graduatoria e assedell' incarico (art. 7)	egnazi pag.	
Cancellazione dagli elenchi (art. 8)	pag.	11
Liste di accreditamento di esperti (art. 9)	pag.	12
Esclusioni (art. 10)	pag.	12
Durata del contratto e determinazione del compenso (art.11)	pag.	13
Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico (art.12)	pag.	13
Pubblicità ed efficacia (art.13)	pag.	14
Sanzioni (art. 14).	pag.	15
Incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di autonomo della professionalità medica (art.15)	l lavo pag. 1	
Presentazione dei <i>curricula</i> e delle domande di partecipazione (art.16)	pag.	16
Normativa finale (art.17)	pag.	17

Art. 1. Finalità

- 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri, i requisiti e le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di consentire il miglioramento dell'organizzazione del lavoro, anche in relazione ad adempimenti amministrativi straordinari, nel rispetto della garanzia dell'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come integrato dall'art. 32 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, sortito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'art. 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'art. 46 del Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 convertito nella legge n. 133 del 6.08.2008.
- 2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi caratterizzati da elevato contenuto professionale conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
- 3. Il presente Regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa n. 79 del 15.09.2008.

Art. 2. Definizioni e tipologia di contratti

- 1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - decreto legislativo, il decreto legislativo n. 165 del 30.03.2001, recante "norme generali sull'ordinamento di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", così come successivamente integrato e modificato;
 - Statuto, lo Statuto della Croce Rossa Italiana approvato con decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 97 del 6.05.2005;
 - Ente, l'Associazione Italiana della Croce Rossa;

- Amministrazione, l'Associazione Italiana della Croce Rossa;
- Comitato Centrale, l'organizzazione centrale della Associazione Italiana della Croce Rossa;
- Direttore Generale, Direttori dei Dipartimenti, Direttori Regionali o di Area Metropolitana, denominati Ufficio competente, le articolazioni organizzative della Croce Rossa Italiana, ai sensi del Regolamento dei Servizi e Funzionamento dell'Ente approvato con Ordinanza Presidenziale n. 267 del 14.06.2007 ratificata dal Consiglio Direttivo nella seduta del 7.07.2007.
- 2. I contratti di lavoro autonomo possono essere di natura occasionale o coordinata e continuativa. Le prestazioni oggetto degli incarichi di collaborazione devono essere contraddistinte da elevata autonomia nel loro svolgimento.
- 3. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività dell'Ufficio competente. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema di interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato. Il requisito essenziale sarà la predisposizione di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, sul presupposto della preventiva definizione di programmi da parte dell'ente. Rientrano in questa tipologia di incarichi le specifiche prestazioni strettamente connesse con i programmi da attuare;

- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni poste dall'ente.
- 4. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli articoli 2222 e seguenti e 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.
- 5. L'Ente non può autorizzare il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.
- 6. Non è ammesso il ricorso a contratti di collaborazione esterna per l'affidamento di compiti di gestione e di rappresentanza dell'Ente.

Art. 3. Ambito di applicazione e individuazione del fabbisogno

- 1. Il conferimento di incarichi, secondo le tipologie individuate al precedente articolo 2 del presente regolamento, può avvenire solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Tali incarichi non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Amministrazione.
- 2. Il Direttore Generale dell'Ente e i singoli Direttori dei Dipartimenti, o i Direttori Regionali o di Area metropolitana per le esigenze delle Unità periferiche dell'Associazione CRI, denominati Ufficio competente, ognuno nell'ambito della rispettiva competenza, in osservanza al disposto di cui all'art. 48, comma II, lett. c), dello Statuto dell'Ente e dei limiti percentuali ivi previsti, accertano la necessità di ricorrere al conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, verificandone la congruenza con il fabbisogno risultante da specifici

atti e documenti di programmazione che ogni Dipartimento, Servizio e Comitato dell'Ente è tenuto a predisporre con le funzioni istituzionali, i piani e i programmi di attività adottati, nonché con gli obiettivi e progetti specifici e determinati, avuto riguardo alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione, previa verifica della particolare e temporanea necessità.

- 3. L'Ufficio competente verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e dispone il ricorso ad una collaborazione esterna, altamente qualificata, come definita dall'articolo 1 e 2 del presente Regolamento.
- 4. In relazione agli elementi individuati, come indicato al comma precedente, l'Ufficio competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto, criteri, modalità, e compenso per la collaborazione, tenendo conto delle reali utilità che ne deriveranno per l'Amministrazione, valutate in rapporto alle disponibilità di bilancio, ex art. 11, comma IV, del presente regolamento, e dell'entità del compenso riferita al prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.
- 5. L'Ufficio competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti, nonché, qualora trattasi di esigenze connesse allo svolgimento di determinati programmi o progetti, con la copertura finanziaria derivante dall'iscrizione in bilancio dei relativi fondi esterni di finanziamento.
- 6. L'Ufficio competente è tenuto ad informare preventivamente il Dipartimento Risorse Umane ed Organizzazione della CRI in merito all'individuazione del medesimo fabbisogno, trasmettendo una dettagliata relazione concernente l'incarico da conferire, la procedura, il soggetto, le finalità dell'incarico e la relativa spesa, nonché l'avviso di cui al successivo articolo. Il medesimo Dipartimento è chiamato a

esprimere un parere in merito alla richiesta trasmessa dall'Ufficio competente, al fine di verificare la compatibilità e il rispetto della medesima ai vincoli ed ai limiti previsti dalla normativa vigente in materia, nonché la necessaria copertura finanziaria.

7. Il conferimento di incarichi di collaborazione esterna in assenza dei presupposti indicati è fonte di responsabilità disciplinare amministrativa - contabile per il Dirigente responsabile che ha stipulato i contratti, nonché di eventuale responsabilità civile di natura risarcitoria, qualora l'incarico abbia dissimulato un rapporto di lavoro dipendente ex art. 2126 c.c.

Art. 4. Procedura per l'individuazione delle professionalità.

- 1. L'Ufficio competente, acquisito il preventivo parere del Dipartimento Risorse Umane ed Organizzazione, predispone un apposito avviso redatto secondo l'allegato schema, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
 - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività del Comitato/Dipartimento/Servizio nonché con gli obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione in relazione alle tipologie descritte e disciplinate ai sensi delle normative richiamate negli articoli 1 e 2 del presente regolamento;
 - c) durata dell'incarico ed eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione delle attività oggetto dell'incarico;
 - d) luogo dell'incarico, verifiche periodiche del grado di espletamento del servizio, verifica conclusiva ed eventuali riduzioni sul compenso pattuito, modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione in relazione alle finalità dell'Amministrazione), personalità della prestazione (con possibilità del ricorso a propri collaboratori fortemente limitato, in ogni caso con responsabilità esclusiva a carico del professionista), strumenti a disposizione del collaboratore;

- e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e condizionato all'effettiva realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico, nonché tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
- g) eventuali incompatibilità e/o limitazioni, eventuale dovere di esclusività, situazioni che possono determinare ipotesi di conflitto di interessi, o in concorrenza con quella prestata a titolo di collaborazione;
- h) particolari obblighi e responsabilità legati all'osservanza dei principi deontologici;
- i) motivi di sospensione e/o di esclusione e/o che possono determinare la cessazione anticipata dall'incarico in corso d'opera, motivi di recesso con l'indicazione dei criteri e delle modalità;
- j) eventuale assicurazione per particolari rischi connessi allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico;
- k) modalità di presentazione della domanda.
- 2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
- 3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti superiori a tre mesi, l'avviso potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

Art. 5.

Presentazione dei curricula e delle domande di partecipazione.

1. Entro il termine stabilito nell'avviso di cui all'articolo precedente devono pervenire i *curricula* dei soggetti interessati, unitamente alla

domanda di partecipazione da cui risulti, ai fini dell'ammissione alla selezione, i seguenti requisiti che devono sussistere fino al compimento dell'attività oggetto dell'incarico o fino al termine ultimo di durata dello stesso a pena di decadenza:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) dichiarazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e di prestare l'attività in via esclusiva qualora ciò sia previsto dall'avviso, dichiarazione negativa circa eventuali situazioni che possono determinare ipotesi di conflitto di interessi, o in concorrenza con quella prestata a titolo di collaborazione;
- f) essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - particolare e comprovata specializzazione o diploma di laurea o laurea magistrale; nel caso in cui si richieda il requisito della comprovata specializzazione universitaria, questa deve essere strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta per gli incarichi di collaborazione rientranti nella disciplina dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo;
 - si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti in possesso di particolari abilitazioni, iscritti in ordini o albi, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Art. 6. Procedura comparativa.

- 1. La valutazione dei *curricula* è effettuata da commissioni appositamente costituite con determina del Direttore Generale o dei Direttori dei Dipartimenti, nel caso in cui detta valutazione riguarda il Comitato Centrale, ovvero del Direttore regionale o dell'Area metropolitana, nel caso in cui la medesima riguarda le Unità CRI periferiche.
- 2. Ad ogni singolo *curriculum* è attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
 - a) qualificazione professionale;
 - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative e/o delle metodologie di settore;
 - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
 - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
 - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività in relazione alla quale l'incarico è preordinato.

Art. 7.

Formazione degli elenchi, approvazione della graduatoria e assegnazione dell'incarico

1. Al termine della procedura di ammissibilità e valutazione delle domande e dei curricula con assegnazione del relativo punteggio, la Commissione, così come individuata all'art. 6, comma 1, provvede alla stesura di appositi elenchi dei candidati con l'assegnazione del relativo punteggio eventualmente distinti nelle diverse specialità richieste. Tali elenchi sono approvati dall'Ufficio competente. Del pari sarà formato un elenco da approvarsi con le stesse modalità descritte al punto precedente, relativamente ai candidati esclusi per mancanza o incompletezza dei requisiti richiesti o per l'esistenza di gravi ragioni debitamente documentate ostative all'instaurazione del rapporto fiduciario con l'Amministrazione. In ogni caso, l'iscrizione negli elenchi così costituiti non determina alcun obbligo da parte

dell'Amministrazione all'assegnazione dell'incarico in questione al professionista.

- L'assegnazione dell'incarico avverrà previa formalizzazione con apposita determinazione del Dirigente, così come individuato nell'art.
 comma 2, del presente regolamento, che si avvarrà del collaboratore, previa acquisizione del preventivo parere tecnico del Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione e della verifica della relativa copertura finanziaria.
- 3. Successivamente all'adozione di tale provvedimento, si procederà alla stipulazione dell'apposito contratto di lavoro autonomo di collaborazione esterna che dovrà essere formalizzato per iscritto tra l'Organo che conferisce l'incarico nella persona del Direttore ex art. 3, comma 2, e il professionista, nel quale saranno stabiliti diritti ed obblighi delle parti con l'espressa indicazione dell'oggetto della prestazione e della durata della collaborazione. In sede di stipulazione del contratto, l'Amministrazione dovrà richiedere la documentazione relativa ai requisiti, ai titoli posseduti ed alle esperienze maturate ed, in ogni caso, potrà, se lo riterrà opportuno, effettuare verifiche a campione sugli stessi.
- 4. Non è consentito introdurre nel contratto obblighi di prestazione oraria e dei relativi controlli delle presenze e procedere ad attribuzioni di giorni di ferie, sebbene possa essere convenuta la possibilità di sospendere la prestazione per un determinato periodo di tempo. Del pari è esclusa la possibilità di previsione di erogazione di buoni pasto. Potrà prevedersi un apposito rimborso spese ed indennità di trasferta qualora ne ricorrano i presupposti. Al fine del conferimento di eventuali ed ulteriori incarichi di collaborazione, dovrà essere rispettato l'ordine di punteggio risultante dagli elenchi dei candidati all'uopo predisposti.

Art. 8. Cancellazione dagli elenchi

Qualora sopravvengano nei confronti di uno dei soggetti inseriti nell'elenco, di cui all'art. 7, comma 1, gravi ragioni, debitamente documentate, ostative ad una eventuale instaurazione del rapporto fiduciario con l'Amministrazione, ivi comprese eventuali incompatibilità, ovvero si determini il venir meno dei requisiti previsti dal presente regolamento per l'iscrizione nel suindicato elenco, l'Amministrazione procede immediatamente cancellazione del nominativo interessato dall'elenco stesso, dando pubblicità nelle forme previste dal presente regolamento per tale adempimento.

Art. 9 Liste di accreditamento di esperti

Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale, in ordine alfabetico, altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne all'ordinamento.

Art. 10. Esclusioni

- 1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis e 6 quater dell'articolo 7 del decreto legislativo, i componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo interno di valutazione.
- 2. Sono, altresì, esclusi dalle procedure comparative, per indifferibili ed urgenti esigenze di servizio, le sole prestazioni meramente occasionali che si caratterizzano per la occasionalità che esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente, e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo.

3. In ogni caso dette ipotesi di esclusione devono essere ampiamente motivate e debitamente comprovate.

Art. 11. Durata del contratto e determinazione del compenso

- 1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Solo in casi eccezionali è consentita la proroga. L'Ufficio competente può prorogare la durata del contratto ove ravvisi un motivato interesse al fine di completare i progetti ovvero per ritardi non imputabili al collaboratore, ovvero quando sia funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. La proroga da prevedersi solo in casi eccezionali, per esigenze straordinarie ed imprevedibili, è ammissibile una sola volta purchè ritenuta assolutamente indispensabile allo scopo per il quale il contratto era stato posto in essere.
- 2. La determinazione del compenso è stabilita in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
- 3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico. La corresponsione del compenso può essere effettuata mediante pagamento frazionato in rate mensili posticipate.
- 4. Al fine del conferimento degli incarichi di collaborazione dovrà essere osservato il limite massimo della spesa annua fissato nel bilancio preventivo.

Art. 12.

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

- 1. Il dirigente competente o il responsabile del progetto verificano periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlato a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
- 2. Il dirigente competente o il responsabile del progetto possono verificare le modalità di esecuzione delle attività affidate esclusivamente al fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.
- 3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può recedere dal contratto secondo le norme generali (artt. 1453 c.c. 2227 c.c. 2237 c.c.).
- 4. Qualora i risultati siano solo parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
- 5. Il dirigente competente o il responsabile del progetto verificano l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 13. Pubblicità ed efficacia

1. All'avviso di cui all'art. 4 del presente Regolamento deve essere data la massima pubblicità mediante pubblicazione sul sito

istituzionale della CRI <u>www.cri.it</u>, e presso la sede del Comitato Centrale o del Comitato Regionale o di Area Metropolitana e presso le sedi dei Comitati Provinciali ricompresi nella Regione che ha indetto la selezione per almeno trenta giorni.

- 2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
- 3. Al fine di ottemperare ai prescritti obblighi di trasparenza, costituisce specifico adempimento di ogni singolo Direttore che conferisce l'incarico, assicurare la tempestiva trasmissione del provvedimento di conferimento dell'incarico e del relativo contratto di consulenza al Dipartimento Risorse Umane ed Organizzazione, nonché, nel rispetto della normativa vigente, curare la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, dell'elenco dei consulenti, specificandone i seguenti elementi:
 - nome e cognome del collaboratore;
 - l'oggetto e la durata dell'incarico;
 - il compenso lordo del predetto incarico.
- 4. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento restano fermi gli adempimenti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo.

Art. 14. Sanzioni

- 1. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa contabile, nonché civile per il Dirigente che ha stipulato i contratti ex art. 3, comma 7, del presente regolamento.
- 2. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Art. 15.

Incarichi di collaborazione a esperti esterni con contratti di lavoro autonomo della professionalità medica.

1. Per quanto riguarda gli incarichi di collaborazione esterna da conferirsi a medici professionisti da assegnare presso le sedi aeroportuali, dovranno essere osservate le disposizioni in materia previste dal presente regolamento, così come stabilite dall'art. 1 all'art. 14, ad eccezione dell'art. 5 in tema di presentazione dei *curricula* per cui dovranno essere applicati i requisiti specifici dettati dal seguente art. 16, tenuto conto delle peculiarità relative alla professione medica.

Art.16.

Presentazione dei curricula e delle domande di partecipazione.

- 1. Entro il termine stabilito nell'avviso di cui all'articolo 4 del presente regolamento devono pervenire i *curricula* dei soggetti interessati, unitamente alla domanda di partecipazione da cui risulti, ai fini dell'ammissione alla selezione, i seguenti requisiti che devono sussistere fino al compimento dell'attività oggetto dell'incarico o fino al termine ultimo di durata dello stesso a pena di decadenza:
 - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) dichiarazione di non trovarsi in situazioni di incompatibilità e di prestare l'attività in via esclusiva qualora ciò sia previsto dall'avviso, dichiarazione negativa circa eventuali situazioni che possono determinare ipotesi di conflitto di interessi, o in concorrenza con quella prestata a titolo di collaborazione;
 - f) essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - diploma di laurea in medicina e chirurgia;

- comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta per gli incarichi di collaborazione rientranti nella disciplina dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo;
 - iscrizione all'ordine professionale dei medici.

Art. 17. Normativa finale.

- 1. Ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, l'entrata in vigore del presente regolamento è subordinata all'approvazione dei Ministeri del Lavoro, Salute e delle Politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze, nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica.
- 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione della Croce Rossa n. 79 del 15.09.06, nonché tutte le disposizioni vigenti non compatibili, ad eccezione di quelle ivi espressamente richiamate.